



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Leonardo Da Vinci"
AD ORIENTAMENTO MUSICALE**

Via Vespucci, 9 – 20090 CESANO BOSCONO (MI)

Tel. 02/4501218 – 4583574 - www.icsdavinci.edu.it

E-Mail: MIIC8ET00X@istruzione.it – PEC: MIIC8ET00X@pec.istruzione.it

C.F. 80124550155 - Codice Meccanografico MIIC8ET00X

Ambito territoriale LOM00000025



Cesano Boscone, 06/09/2023

Circ. Permanente N. 13

AI DOCENTI DELL'ISTITUTO
AL SITO – AREA NEWS

OGGETTO: INCOMPATIBILITÀ E AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE LA LIBERA PROFESSIONE.

Si rammenta a tutto il personale che, per l'esercizio di libere attività compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l'autorizzazione della Dirigente Scolastica (art. 53 c. 9 del D. L.vo n. 165/2001).

Ai sensi dell'art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, **il personale docente non può:**

- esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
- accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,
- accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39 c. 9 del CCNL – Comparto scuola 2007), previa richiesta di autorizzazione alla Dirigente Scolastica.

A tutto il personale docente è consentito l'esercizio della libera professione, a condizione che essa non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente, non sia incompatibile con le attività di istituto e configuri come prestazione occasionale.

Si ricorda che, qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.

La Dirigente Scolastica è tenuta a comunicare ai Ministeri competenti (M.I.M., M.E.F., e Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse.

Coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati:

- a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29 /1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3 / 1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta;
- a richiedere specifica **autorizzazione alla Dirigente Scolastica, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili con la funzione docente;**

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- All'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

N.B. :

- IL PERSONALE DI SEGRETERIA CONSEGNERA' LA PRESENTE CIRCOLARE AL PERSONALE DURANTE LA PRESA DI SERVIZIO;
- LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA PRESENTE NON GIUSTIFICA EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL PERSONALE DI NON AVER VISIONATO IL CONTENUTO, POICHE' SI RAMMENTA CHE IL PERSONALE

SCOLASTICO OLTRE AL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE E' TENUTO AL DOVERE QUOTIDIANO DELLA CONNESSIONE. QUEST'ULTIMA PRECISAZIONE VALE PER TUTTE LE COMUNICAZIONI EMANATE DALLA DIRIGENZA SCOLASTICA;

- I REFERENTI DI PLESSO FARANNO FIRMARE A TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO, NEL PLESSO DI RIFERIMENTO, IL RELATIVO FOGLIO FIRME, DA CONSEGNARE IN DIREZIONE IL 06.10.2023. INOLTRE, I REFERENTI DI PLESSO AVRANNO CURA DI METTERE A DISPOSIZIONE NEL PLESSO DI APPARTENENZA ALTRO FOGLIO FIRME RELATIVO ALLA PRESENTE CIRCOLARE, IN MODO CHE I DOCENTI CHE PRENDERANNO SERVIZIO NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO, POSSANO PRENDERE VISIONE DELLA PRESENTE CIRCOLARE E FIRMARE:
- **SEGUONO I RIFERIMENTI NORMATIVI.**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa *Nicolina Giuseppina Lo Verde*

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

L'incompatibilità:

Art. 98 della Costituzione Italiana: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Riferimenti legislativi:

- Art. 53 del D.Lgs 165/2001 che riprende le disposizioni contenute nel D.Lgs. n 3 gennaio 1957;
- Art. 508 del D.Lgs. 297/1994 (l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico" ed il medesimo personale "non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro);
- Art.1, comma 58 della L. 662/1996 (affievolimento del dovere di esclusività prevedendo per il dipendente pubblico a regime di orario part-time, che non superi il 50% di quello pieno, la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione);
- Art. 39 del CCNL –comparto scuola 2007, al comma 9 (al personale part-time è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto).

4 tipologie di attività

1. Le attività pienamente compatibili per tutti i docenti:

- le attività che sono esplicazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione...;
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno - invenzioni industriali; unicamente il rimborso spese;
- la partecipazioni a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito il rimborso delle spese documentate;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle OO.SS: ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;

- gli incarichi conferiti da altre PP.AA. a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
 - le collaborazioni plurime con altre scuole;
 - la partecipazione a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
 - l'attività di amministratore di condominio, limitatamente al proprio condominio;
 - gli incarichi presso le commissioni tributarie;
 - gli incarichi come revisore contabile.
- la partecipazione a società di capitali quali ad esempio, le SPA, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);

2. Le attività compatibili per tutti i docenti previa autorizzazione del Dirigente Scolastico:

- L'esercizio delle libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Perché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (vedi elenco psicologi);
- le lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.
- I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un docente che svolge 12,5 infanzia, 12 primaria, 9 secondaria ore settimanali) possono svolgere qualsiasi tipo di attività, sia come dipendente (solo presso privati), sia come lavoratore autonomo. Le condizioni e i criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:
 - la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono quindi autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
 - il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
 - la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

3. Attività compatibili con rapporto a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno:

- Le attività lavorative e professionali, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto e previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

4. Attività comunque incompatibili:

- L'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo specifico albo (ad esempio, istruttore di scuola guida);
- l'impiego alle dipendenze di privati;
- l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato;
- l'attività alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NON CONSENTITE O SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA È GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO.

LA LIBERA PROFESSIONE DI AVVOCATO:

Vengono prese nel merito due fonti normative:

- l'art. 19 della l. n. 247/ 2012, rubricato "Eccezioni alle norme sulla incompatibilità", dove al c. I si statuisce che In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. Tuttavia, con una Nota a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense (22 gennaio 2013), è stato precisato che dalla disciplina in parola sono esclusi gli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della legge(art. 65 co. 3), e che con l'espressione "docenti" di cui al c. II si intendono i professori ordinari e associati di ruolo.
- la nota MIUR n. 17263 del 06 dicembre 2013: l'articolo 508 del D.Lgs. n. 297/94 e, più precisamente, il comma 15, legittima il personale docente all'esercizio di libere professioni (come, appunto, quella di avvocato), compatibilmente con l'orario di servizio e fatta salva ogni variabile pregiudizievole all'assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Per cui il docente/avvocato:

- può svolgere attività di insegnamento unicamente in materie giuridiche;
- non può assumere il patrocinio legale in controversie, ove risulti parte l'amministrazione scolastica;
- non può assumere incarichi professionali conferiti dall'amministrazione scolastica.

Il vincolo dell'insegnamento in materie giuridiche per gli iscritti post 2013:

L'articolo 19 della l. n. 247/2012 non riguarda gli avvocati iscritti all'albo già alla data di entrata in vigore della stessa legge (2 febbraio 2013), per i quali si applica, invece, quanto previsto dall'articolo 3, c. IV, del R.D. n. 1578/1933. Ne consegue che il docente/avvocato, iscritto all'albo in data anteriore al 2 febbraio 2013, può continuare a esercitare la professione di avvocato pur non insegnando discipline giuridiche. Più precisamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 28 ottobre 2015, n. 21949) hanno chiarito che nel nuovo ordinamento professionale forense (delineato dalla Legge del 2012) sussiste incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e l'attività di insegnante, sia pure a tempo parziale, in scuola primaria, e la nuova legge, più restrittiva sul punto, si applica anche alle domande di iscrizione avanzate anteriormente, tuttavia ancora in corso al momento di entrata in vigore dello ius superveniens, ove il termine per la relativa deliberazione da parte del Consiglio dell'ordine non era ancora scaduto. Per l'effetto, l'insegnante di scuola primaria, anche se part time, non può iscriversi all'albo degli avvocati, per l'assorbente motivo che non insegna materie giuridiche: la riforma del 2012, infatti, ha ulteriormente ristretto la precedente eccezione al divieto di esercizio della professione forense per i lavoratori subordinati, prevedendo che non tutti gli insegnanti, bensì soltanto quelli in materie collegate, possano essere anche avvocati.